

## REGOLAMENTO PER LE VISITE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

### Art. 1 - Oggetto, finalità, tipologia

Per viaggi e visite d'istruzione si intendono rispettivamente quei viaggi<sup>1</sup> e visite, organizzati dalla scuola, i quali posseggano la caratteristica essenziale di integrare la normale attività curricolare o sul piano della formazione generale delle personalità degli studenti o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche, garantendo conseguentemente coerenza con gli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari di un Liceo, e in particolare di un Liceo Scientifico (C.M. n. 291/1992).

Pertanto, tali attività favoriscono il rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico, agevolando l'acquisizione di una maturità più ampia nella considerazione più profonda dei valori della vita, nei suoi aspetti culturali, naturali e storici e nelle sue dinamiche sociali.

I viaggi di istruzione sono riconducibili alle seguenti tipologie (C.M. n. 623/1996):

- 1) **visite e viaggi di integrazione culturale**, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese e della realtà dei paesi stranieri; partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, visite a località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici del corso di studio;
- 2) **visite e viaggi nei parchi e nelle riserve naturali**, considerati come momenti conclusivi di progetti in cui si siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
- 3) **visite e viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo**, essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, di specifiche conoscenze linguistiche mediante "full-immersion" in Paesi esteri, di specifiche conoscenze scientifiche presso Centri di ricerca nazionali ed internazionali, anche con riferimento a specifici progetti realizzati con Enti Esterni o in autonomia da parte dell'Istituto;
- 4) **viaggi connessi ad attività sportive** laddove conservino evidente valenza formativa sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano tra essi quelli legati alle manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.

### Art. 2 - Quadro normativo di riferimento

Le norme vigenti in materia all'atto dell'approvazione del presente Regolamento sono le

---

<sup>1</sup> caratterizzati dalla presenza di almeno un pernottamento.

seguenti:

- D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297: Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione ed in particolare l'Art. 10 comma 3 sub e) del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994 laddove si prevede che: "Il consiglio ... di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli ... di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne: ... l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione";
- DPR 10 ottobre 1996 n. 567 "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative" così come modificato dal DPR 9 aprile 1999 n° 156 in particolare là dove riporta che "le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche".
- Decreto Legislativo n. 111 del 17.03.1995 attuativo della Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici.

Inoltre il presente Regolamento tiene conto delle seguenti Circolari Ministeriali:

- n° 291 del 14 ottobre 1992, sui viaggi di istruzione così come modificata dalla Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996 n° 623;
- n° 181 del 17/03/1997, per i soggiorni studio individuali all'estero;

L'emissione di nuova normativa o disposizioni comporta automaticamente la revisione del presente Regolamento. Il Dirigente Scolastico dovrà segnalare al Consiglio di Istituto l'avvenuta emissione di nuove norme e disposizioni in materia.

### **Art. 3 – Criteri per l'ammissibilità delle proposte dei viaggi di istruzione**

Le visite guidate, i viaggi di istruzione, le lezioni fuori sede e gli scambi sono regolati negli aspetti generali dalla vigente normativa, mentre gli aspetti particolari sono definiti dal presente regolamento.

Secondo quanto riportato nel Regolamento n. 567 del 1996 le iniziative integrative della formazione curriculare, tra cui anche i viaggi e le visite di istruzione, sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie e delle loro proposte.

Annualmente pertanto, entro il 10 ottobre, il Consiglio di Istituto formulerà un documento in cui siano descritti criteri ed indirizzi per l'ammissibilità di proposte di viaggi e gite di istruzione. In particolare verranno indirizzati i seguenti ambiti:

- Costi massimi ammissibili pro-capite per la partecipazione ai viaggi, al fine di limitare potenziali discriminazioni nella partecipazione legate alle condizioni economiche delle famiglie;
- Limiti e modalità per la partecipazione/compartecipazione dell'Istituto alle spese ed eventuali limiti di reddito entro cui rendere la quota di partecipazione completamente a carico dell'Istituto;
- Eventuali limitazioni legate ad aspetti disciplinari e di tutela della sicurezza;
- Eventuali indirizzi per la individuazione delle priorità delle proposte.

Tutte le iniziative devono comunque essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale. A tal scopo, secondo le indicazioni della Circolare 623/96, il Collegio dei Docenti esprime un proprio parere sulle proposte di viaggi e visite di istruzione formulate dai Consigli di Classe. Ai sensi della stessa circolare è inoltre obbligatoria la consultazione del comitato studentesco, il quale farà pervenire proprio parere non vincolante sulle proposte.

Le proposte di viaggi di istruzione potranno essere approvate solo se in possesso degli elementi e dati previsti dal presente Regolamento e di cui ai punti successivi.

In nessun modo potranno essere approvate proposte di viaggi di istruzione cui abbia aderito meno del 70% degli studenti interessati.

#### **Art. 4 – Commissione viaggi di istruzione**

Il Dirigente scolastico nomina annualmente entro il 10 novembre apposita Commissione per le visite ed i viaggi di istruzione. Essa è costituita da docenti e personale ata rappresentativi dei dipartimenti più direttamente coinvolti nella progettazione e organizzazione di visite e viaggi di istruzione e coordinata da un collaboratore del preside.

I compiti della Commissione sono:

- a) presentazione ai Consigli di Classe del documento di indirizzo predisposto dal Consiglio di Istituto, corredato da itinerari e programmi già svolti positivamente (il giudizio positivo dovrà essere basato sulla relazione degli accompagnatori) negli anni precedenti e altri nuovi: per ciascun programma la Commissione dovrà indicare un costo previsto complessivo, inclusivo delle spese per vitto, ingressi, guide ed altri costi che lo studente dovrà sostenere;
- b) assistenza e supporto ai Consigli di Classe nell'elaborazione delle proposte anche e soprattutto laddove esse non siano già state sperimentate;
- c) esame delle proposte presentate dai Consigli di classe, una volta che esse siano state corredate dai pareri del Collegio dei Docenti e del Comitato Studentesco, verificandone la completezza ed il rispetto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto ed allestendone

- apposita scheda sinottica per l'approvazione;
- d) aggregazione delle classi che, per scelta dei Consigli di classe, partecipino allo stesso viaggio, nell'osservanza di criteri di economicità e di didattica;
  - e) determinazione, secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti e di concerto con il Dirigente scolastico, delle probabili date di effettuazione dei singoli viaggi;
  - f) predisposizione, con il supporto dei Servizi amministrativi, delle richieste di preventivo verso i soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni normative ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ed in conformità con le prescrizioni del D.Lgs. n. 111 del 17 marzo 1995;
  - g) esame dei preventivi proponendo alla Giunta l'approvazione motivata del soggetto al quale assegnare la fornitura;
  - h) collaborazione, in generale, con gli Organi amministrativi per la migliore riuscita delle iniziative e delle attività.

### **Art. 5 – Azione educativa e regole comportamentali**

Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli studenti e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa.

Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, e pertanto non possono essere in nessun caso esonerati, anche parzialmente (fatte salve cause di forza maggiore) dalle attività e iniziative programmate.

Gli studenti devono pertanto operare sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome e sono tenuti a firmare, assieme alle loro famiglie, un patto di corresponsabilità approvato dal Collegio dei Docenti.

Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, dei docenti e del personale addetto ai servizi turistici, nonché rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.

Ogni mancato rispetto del patto di corresponsabilità e delle direttive ed indicazioni del personale accompagnatore sarà oggetto di apposito provvedimento disciplinare secondo le procedure vigenti nell'Istituto.

Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.

Gli alunni maggiorenni potranno rientrare anche da soli, comunque previo accordo con la famiglia.

Il Consiglio di Classe ha comunque il compito di valutare, anche preventivamente, il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione del precedente anno scolastico e qualora questo non risultasse adeguatamente corretto, la classe non potrà partecipare a viaggi d'istruzione.

Non potranno partecipare ai viaggi di istruzione e visite guidate gli alunni che a giudizio del consiglio di classe e del preside non siano ritenuti affidabili ai fini della sicurezza e della tenuta disciplinare del gruppo.

I Consigli di classe valuteranno in ogni caso se sia opportuna l'effettuazione di un viaggio d'istruzione, oppure una riduzione delle giornate spettanti alla classe tenendo conto delle seguenti possibili ragioni:

- ritardi e lacune nella realizzazione dei programmi, da qualsiasi ragione determinati (scarsa propensione allo studio, numero delle assenze di massa, riduzione forzata delle giornate di lezione, ecc), che consigliano di concentrarsi sull'attività didattica curriculare;
- comportamento disciplinarmente riprovevole.

#### **Art. 6 – Accompagnatori e responsabilità civili**

Ogni viaggio o visita di istruzione dovrà prevedere la presenza di accompagnatori in linea di principio individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli studenti partecipanti al viaggio e preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio/visita di istruzione stessi.

Per i viaggi all'estero, gli accompagnatori dovranno possedere idonea conoscenza della lingua del Paese da visitare e comunque, in alternativa, almeno della lingua inglese.

Tale incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

La vigilanza andrà esercitata anche verso i possibili danni arrecati a terzi, anche se in tale caso la responsabilità andrà comunque considerata, in ragione del patto di corresponsabilità, a carico delle famiglie dello studente e dello studente stesso.

Ogni progetto dovrà riportare, in corrispondenza della scheda sinottica allegata alla Deliberazione del Consiglio di Istituto, i nominativi dei docenti accompagnatori. Il numero degli accompagnatori non dovrà comunque essere inferiore ad un docente ogni 15 studenti.

In caso di partecipazione di soggetti portatori di handicap ai viaggi/visite di istruzione, nella proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di istituto, andranno esplicitamente individuate le misure di tutela e sorveglianza di tali studenti.

Possono svolgere la funzione di accompagnatori tutti i docenti di cui almeno uno delle classi partecipanti al viaggio, prevedendo sempre almeno un docente di riserva per ogni classe.

La Commissione Viaggi e Visite di Istruzione provvederà all'individuazione di eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto. Non è consentito ad un docente di essere accompagnatore in più di un viaggio di istruzione all'anno, ma tale limitazione non si applica alle visite.

Si potrà prevedere anche che le agenzie svolgano servizi di supporto agli accompagnatori nell'esecuzione dei propri compiti di vigilanza, ferme restando comunque tutte le previsioni normative in merito alla responsabilità civile innanzi riportate, ed in tal caso è necessario che, nel patto di corresponsabilità, le famiglie ne siano esplicitamente informate e che la persona esercente la potestà familiare, o l'alunno maggiorenne, rilascino una dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni anche del personale dell'agenzia di viaggio. Il contratto con l'agenzia dovrà contenere espressamente e in modo appropriato l'assunzione dell'onere della vigilanza.

I docenti accompagnatori, al termine del viaggio di istruzione dovranno informare gli organi collegiali ed il capo di istituto dello svolgimento del viaggio di istruzione con una relazione sintetica dalla quale evincere:

- il livello di conseguimento degli obiettivi del viaggio rispetto a quelli prefissati in sede di programmazione;
- eventuali accadimenti che abbiano avuto impatto sulla salute e la sicurezza dei partecipanti al viaggio o che abbiano potuto essere produttivi di danno per l'attivazione delle previste coperture assicurative;
- eventuali episodi di mancato rispetto del patto di corresponsabilità corredato da elementi utili all'eventuale comminazione di sanzioni disciplinari;
- eventuali differenze motivate tra il programma del viaggio svolto rispetto al programma previsto;
- eventuali inadempienze contrattuali dell'agenzia incaricata dell'organizzazione del viaggio;
- raccomandazioni e notizie per l'eventuale ripetizione in futuro del viaggio.

### **Art. 7 – Docenti Referenti di Classe**

La responsabilità della progettazione, dell'organizzazione (esclusi gli aspetti amministrativi) e della pratica attuazione di ciascun viaggio saranno affidate, in ogni Consiglio di Classe, ad un Docente Referente, rappresentato di volta in volta da colui che propone il progetto di viaggio.

Il docente Referente dovrà:

- stendere il progetto-proposta da presentare al Consiglio di Classe ed alla Commissione paritetica, coerente con i criteri e gli indirizzi forniti dal Consiglio di Istituto e completo di tutti i dati e degli allegati richiesti, con particolare riguardo agli obiettivi didattici e

l'indicazione dei docenti accompagnatori (anche di riserva);

- acquisire il consenso scritto degli esercenti la potestà familiare, per gli alunni minorenni, oppure degli studenti maggiorenni;
- far firmare il patto di corresponsabilità da parte delle famiglie e degli interessati;
- dare, durante lo svolgimento del viaggio, le opportune direttive e coordinare l'opera degli accompagnatori per assicurare, in ogni momento e situazione, un'efficace organizzazione e una puntuale vigilanza sugli alunni
- cooperare con la segreteria ed il responsabile del settore e con i rappresentanti degli studenti e delle famiglie alla gestione delle varie fasi di pratica organizzazione del viaggio (eventuale raccolta e versamento quote di partecipazione degli alunni, ecc.);
- coordinare la presentazione al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio della prevista relazione sullo svolgimento dello stesso, e di cui al precedente articolo 4.

Ogni docente potrà di norma partecipare ad un solo viaggio d'istruzione, secondo le indicazioni ministeriali.

### **Art. 8 – Procedura per l'approvazione dei viaggi di istruzione.**

Entro il 10 ottobre di ciascun anno scolastico, il Consiglio di Istituto emana il documento di indirizzo sui viaggi e le viste di istruzione di cui all'Art. 3 del presente regolamento.

Entro il 31 del mese di ottobre, la Commissione per i viaggi e le visite di istruzione, presenta il documento di cui al punto a) dell'Art. 4 del presente documento ai Consigli di Classe.

Entro il 15 del mese di novembre i Consigli di Classe approvano le loro proposte di viaggi e viste di istruzione articolate coerentemente con il citato documento.

Entro il 30 del mese di novembre il Collegio dei docenti ed il Comitato studentesco effettuano le proprie valutazioni e corredano ogni proposta di un proprio parere.

Entro il 15 del mese di dicembre la Commissione per i viaggi e le visite di istruzione elabora scheda sinottica di ciascuna proposta di progetto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Entro il 10 del mese di gennaio vengono approvati i progetti di viaggi e visite di istruzione da parte del Consiglio di Istituto.

Entro il 31 del mese di gennaio la Commissione supporta i Servizi amministrativi, nella produzione delle richieste di preventivo da inviare ai soggetti titolati ed entro il 20 del mese di febbraio valuta le offerte pervenute disponendo l'individuazione motivata dell'offerta prescelta.

Gli studenti rappresentanti di classe si fanno carico della raccolta delle ricevute dei

versamenti delle quote per i viaggi e dei patti di corresponsabilità, da far pervenire al Docente Referente, che le consegnerà alla Segreteria.

Dopo la verifica di conformità della proposta di viaggio operata dalla Commissione, l'acconto sulla quota individuale dei viaggi deve essere versata, secondo l'ammontare e le istruzioni previste dall'offerta dell'agenzia e che verranno indicate dalla scuola.

Le visite guidate (lezioni fuori sede nell'area metropolitana e nell'arco dell'orario di lezione) devono essere programmate dai Consigli di Classe e richieste al Dirigente Scolastico almeno 15 giorni prima della loro effettuazione (eccetto quelle nel Comune, il cui preavviso dovrà essere di 8 giorni), prevedendo sempre i docenti di riserva. Il loro numero non potrà superare le 4 giornate annue.

I viaggi anche all'estero non potranno superare i 5 giorni, e si potrà eventualmente derogare a tali limiti per una sola giornata aggiuntiva, a condizione che essa sia festiva e non dia luogo a richieste di recupero o compenso da parte degli accompagnatori.

Le classi dispongono di un monte giorni da allocare ai viaggi di istruzione nel biennio di 4 giorni e nel triennio di 12 giorni. Il monte giorni previsto per il biennio, se non utilizzato, non può essere recuperato.

#### **Art. 9 – Aspetti Finanziari**

La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio di Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni.

Non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

Per tutti i viaggi deve tenersi conto dell'assoluta esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per le famiglie e per il bilancio della scuola. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da amministrazioni o enti internazionali, statali, locali e privati. Si raccomanda che i viaggi siano organizzati per almeno due classi, possibilmente parallele, sia per contenere le spese che per motivi di carattere didattico.

#### **Art. 10 – Disposizioni transitorie.**

Il presente regolamento è immediatamente esecutivo per tutti gli aspetti di principio e normativi che regolano i viaggi e le viste di istruzione. Solo per gli aspetti procedurali non applicabili all'anno scolastico in corso (2011-12) esso si intende ovviamente non applicabile.